

Organismi Statutari
della Confederazione
emanante nella seduta
del 4 Giugno 2020
Verbale n. 39
Delibera n. 1



F.E.N.I.T.

FEDERAZIONE NAZIONALE INQUILINI & TERRITORIO

F.E.N.I.T.

Federazione Nazionale Inquilini & Territorio



Promossa dalla Confial
Confederazione Italiana Autonomia Lavoratori

Allegato A

STATUTO

FE.N.I.T

FEDERAZIONE NAZIONALE INQUILINI & TERRITORIO.

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita la FE.N.I.T. "Federazione Nazionale Inquilini & Territorio"(d'ora in poi FE.N.I.T.), aderente alla CONF.I.A.L.

La FE.N.I.T. è l'Organizzazione sindacale degli inquilini, assegnatari, proprietari e dei senza casa.

Subentra alla Confial Inquilini e Abitanti, in acronimo F.IN.A. e interviene in sua sostituzione in tutte le obbligazioni attive e passive in ogni atto, contratto, C.C. bancari e postali, nella rete dei gruppi dirigenti designati e/o nominati presso i vari Enti territoriali e Comuni e in ogni altra obbligazione a qualsiasi titolo assunta o sottoscritta, nonché nella titolarità di diritti e del riconoscimento da parte delle istituzioni nazionali e territoriali, ivi comprese le Convenzioni e le deleghe associative già sottoscritte precedentemente a favore dei vari Enti e/o Comuni, ministeriali, regionali, provinciali, ecc, relativamente a Inquilini e Assegnatari, in favore della Confial Inquilini e Abitanti in acronimo "F.I.N.A." delle quali la F.E.N.I.T. subentrante ne diventa titolare.

La Federazione è strutturata a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. E' un'associazione di protezione sociale delle persone che si trovano a confrontarsi con le problematiche dell'ambiente, della casa, del territorio, delle mutazioni climatiche, nonché della sostenibilità integrata tra iniziativa abitativa ed ambientale. Persegue l'obiettivo di costituire un punto

di riferimento autonomo, unitario, indipendente e rispettoso delle diversità di natura politica, religiosa, razziale, sessuale, culturale, capace di contemplare le esigenze di tutti i portatori di bisogni primari attivi.

La FE.N.I.T. è struttura inscindibile della Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori (CONF.I.A.L.), ne condivide pienamente le finalità e i principi informatori e ne accetta lo Statuto, il Codice Etico, la Carta dei Valori, il Regolamento di attuazione dello Statuto e gli ordinamenti.

Con la celebrazione del proprio Congresso Nazionale e di quelli territoriali a qualsiasi livello, per come previsto dall'art 1 dello Statuto Confederale e nel rispetto di ogni sua norma e Regolamenti attuativi, nonché delle norme del presente Statuto, La Federazione Nazionale e quelle territoriali, ai vari livelli, acquisiscono autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e si dotano di specifico Codice Fiscale, nonché dello Statuto della struttura di riferimento, predisposto dalla Confederazione nazionale, al fine di evitare possibili contrasti tra le diverse norme.

Il verbale dell'Assemblea congressuale della struttura di federazione, a qualsiasi livello, assume la valenza di atto costitutivo della struttura elettiva di riferimento.

La FE.N.I.T utilizza esclusivamente i servizi della Confederazione CONF.I.A.L. e qualora quest'ultima non disponga direttamente di taluni di essi, la Federazione dovrà utilizzare esclusivamente i servizi predisposti attraverso convenzioni sottoscritte dalla Confederazione a livello nazionale.

La FE.N.I.T. ha sede legale in Roma e può stabilire previa delibera degli organismi statuari e con approvazione vincolante della CONF.I.A.L. nazionale una propria sede organizzativa.

ART. 2 - FINI

La FE.N.I.T, in accordo con i principi programmatici e gli scopi della CONF.I.A.L., si propone come obiettivi particolari di:

1. promuovere, in seno alla Confederazione, sul territorio nazionale ed in tutte le sedi istituzionali deputate, ogni azione tendente a sensibilizzare l'attenzione sulle peculiarità e difficoltà del mondo degli inquilini, assegnatari, proprietari e dei senza casa, in particolare quelle relative ai bisogni abitativi, alla salvaguardia ambientale e della sostenibilità abitativa relativamente ai nuovi materiali non nocivi alla salute e all'ambiente, al welfare della sua base associativa e a ogni forma di protezione sociale ed economica di essa;
2. tutelare e promuovere i seguenti diritti fondamentali: diritto a una casa dignitosa e a norma, ecosostenibile e adeguata alle esigenze familiari, nonché a costi sostenibili; diritto all'affitto equo e/o alla stabilità dell'abitazione; diritto ad usufruire di servizi qualitativamente adeguati e facilmente accessibili, sia diretti che in convenzione; diritto ad un ambiente domestico esente da ogni pericolo all'incolumità personale, con particolare riferimento ai bambini, anziani e ai portatori di handicap attraverso concrete azioni e campagne mirate all'abbattimento di ogni barriera architettonica per garantire la libertà di mobilità a tutti i cittadini.
3. garantire, sia sul territorio nazionale che all'estero, l'informazione e l'assistenza legale sull'intera materia, sulle normative vigenti, nonché sulla sicurezza sociale e le condizioni economiche e personali degli associati e degli assistiti;
4. garantire un sistema di tutele atte a fronteggiare i bisogni abitativi

primari di tutti i cittadini, assegnatari, inquilini, proprietari e non, principalmente di coloro che versano in condizioni di disagio economico e/o povertà assoluta, promuovendo campagne e azioni tese ad assicurare il diritto ad una abitazione, nonché la giusta ed efficace assistenza primaria;

5. proporre e perseguire iniziative legislative, sociali, culturali atte a promuovere e custodire i diritti attuali degli associati e degli assistiti e migliorarne le condizioni future;
6. offrire i servizi sindacali propri o in convenzione, in particolare fiscali e previdenziali, della Confederazione emanante la FE.N.I.T. al fine di facilitarne l'elaborazione e la presentazione agli Enti preposti da parte degli inquilini e assegnatari iscritti e non.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 3 – REQUISITI E ATTRIBUZIONI

Possono iscriversi alla FE.N.I.T tutti gli inquilini, assegnatari, i proprietari e tutti i soggetti portatori di bisogni abitativi primari, nonché associazioni e cittadini impegnati sui temi ambientali. Le modalità di iscrizione e le quote associative stabilite, attraverso sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale della CONF.I.A.L. .

La libera e consapevole Iscrizione alla **FE.N.I.T.** legittima l'associato alla partecipazione alle linee programmatiche della Federazione e della Confederazione ai vari livelli organizzata e di poter esprimere consigli, opinioni, suggerimenti attraverso propri referenti o rappresentanti, secondo le modalità contenute nello Statuto Confederale ed i suoi regolamenti di attuazione interni.

Gli iscritti saranno informati circa ogni iniziativa promossa dalla Federazione che possa coinvolgere la propria sfera di interessi sia direttamente che indirettamente. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale che promuove e sostiene attraverso il versamento di una quota associativa d'iscrizione, mensile e/o annuale, secondo le modalità e nell'ammontare definiti dalla Confederazione e per essa dalla Segreteria Nazionale Confederale.

Il mancato rispetto del versamento delle quote associative determina la decadenza dell'iscritto da ogni organismo di rappresentanza e ove necessari il commissariamento della struttura della federazione inadempiente, con automatica decadenza degli organi dirigenziali da ogni forma di rappresentanza.

Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi della Confederazione Nazionale, di concerto con la **FE.N.I.T.**, sarà rilasciata la tessera confederale che è obbligatoria per usufruire dei servizi e beneficiare delle tutele della Federazione, nonché per partecipare alle diverse fasi congressuali con i previsti diritti di partecipazione, a partire da quelli di voto per la elezione degli Organismi statutari.

DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI NAZIONALI

ART. 4- ORGANIZZAZIONE

Sono organi della **FE.N.I.T.**:

1. il Congresso Nazionale
2. il Consiglio Direttivo Nazionale

3. il Segretario Nazionale Responsabile

4. la Segreteria Nazionale

5. il Collegio Nazionale dei Sindaci

IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante della **FE.N.I.T.**

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale Confederale, secondo le modalità stabilite dalla Confederazione attraverso i suoi regolamenti, salvo le convocazioni straordinarie, comunque definite da detto Regolamento.

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Regionali e Provinciali, nonché dai delegati eletti nell'ambito degli Stati esteri, ove autorizzati dalla Confederazione. I delegati per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Federazione Nazionale;
- dai membri del Consiglio Nazionale, dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci e dai Segretari Regionali e Provinciali, i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto;
- da un rappresentante, o suo delegato, della Segreteria Nazionale Confederale.

La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dalla Segreteria Nazionale confederale sulla base del regolamento congressuale confederale e delle direttive della Confederazione, in relazione al numero

degli iscritti, in regola con l'adesione alla Federazione e al versamento delle quote sindacali stabilite.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Segreterie.

Le Segreterie Provinciali attestano la autenticità delle firme. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata.

L'Ordine del giorno del Congresso Nazionale della **FE.N.I.T.** è fissato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria e deve essere noto almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Il Congresso Nazionale è presieduto da un rappresentante della Confederazione e da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

ART. 7 - COMPITI

I compiti del Congresso Nazionale sono:

- eleggere il Segretario Nazionale Responsabile della Federazione;
- eleggere i componenti elettivi del Consiglio Nazionale della Federazione;
- eleggere i delegati al Congresso Confederale;
- eleggere i componenti elettivi del Collegio dei Sindaci;
- esaminare e discutere la relazione del Segretario Nazionale della Federazione;
- stabilire l'indirizzo dell'attività sindacale della Federazione e le linee programmatiche;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio

Nazionale della Federazione o da un terzo dai delegati al Congresso;

Il Congresso Nazionale della Federazione delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati.

Il Segretario Nazionale Responsabile della Federazione viene eletto direttamente dal Congresso o in alternativa dal Consiglio Nazionale Federale. Al Segretario Nazionale responsabile e alla Segreteria Nazionale della Federazione vengono deferiti tutti i poteri del Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Confederale.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FEDERALE

ART. 8 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Nazionale Federale è l'Organo deliberante della **FE.N.I.T.** tra un Congresso e l'altro; esso ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio nazionale è formato da componenti eletti dal Congresso nazionale della Federazione. Esso è composto da un minimo di sette componenti ad un massimo di ventuno componenti, compreso il Segretario Nazionale Responsabile della Federazione.

I membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo.

ART. 9 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Nazionale Federale è normalmente convocato dalla Segreteria almeno una volta l'anno attraverso Pec, Email, Whatsapp, Messenger e altre piattaforme digitali anche dirette, con preavviso di almeno sette giorni, e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Segretario Nazionale della Federazione. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale. Al Consiglio nazionale Federale partecipa di diritto la Confederazione nazionale attraverso il Segretario Generale o uno dei componenti della Segreteria o altro da questi appositamente delegato.

Le riunioni del Consiglio Nazionale Federale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale Responsabile.

ART. 10 - COMPITI

I compiti del Consiglio nazionale della Federazione sono:

- convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quinquennio ed in sessione straordinaria, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- attuare le deliberazioni del Congresso nazionale;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- eleggere nel suo seno il Segretario responsabile e la Segreteria nazionale della Federazione;

- approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta aprile di ciascun anno;
- eleggere il Segretario nazionale responsabile, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
- esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse della FE.N.I.T;
- ratificare in tutto o in parte le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale federale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario nazionale.

LA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERALE

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE

La Segreteria nazionale federale nella persona del Segretario responsabile rappresenta la **FE.N.I.T.** nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione Nazionale stessa attuando le decisioni dei superiori Organi deliberanti.

La Segreteria nazionale federale è composta:

1. dal Segretario nazionale responsabile

2. dal Vice Segretario nazionale, ove nominato
3. dai componenti la segreteria nazionale

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organi deliberanti riguardo la gestione del patrimonio finanziario della **FE.N.I.T.**

ART. 12 - COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale Federale è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio nazionale, fra i suoi componenti, e dal Segretario nazionale responsabile, eletto direttamente dal Congresso nazionale della Federazione o dal Consiglio nazionale, in successive e separate votazioni.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

La Segreteria è presieduta dal Segretario nazionale responsabile che la convoca quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione; in alternativa può essere convocata da un numero di componenti non inferiore a tre o dalla Confederazione ove ricorrano condizioni di urgenza o di conflitti interni alla struttura.

ART. 14 - COMPITI

I compiti della Segreteria nazionale federale sono:

- rappresentare la Federazione ed attuare l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio nazionale;
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte del Consiglio nazionale, entro il trenta marzo di ciascun anno;
- predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Collegio dei Sindaci.

- intervenire a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture periferiche;
- assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse della Federazione, compreso il commissariamento degli organi e dei dirigenti sindacali

La Segreteria nazionale federale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Segretario nazionale responsabile.

ART. 15 – SEGRETARIO NAZIONALE RESPONSABILE

Il Segretario nazionale responsabile della **FE.N.I.T.** è nominato dal Congresso nazionale della Federazione o dal Consiglio nazionale. In caso di dimissioni dello stesso, tra un congresso e l'altro, viene eletto dal Consiglio nazionale.

Il Segretario nazionale responsabile:

- ha la rappresentanza legale della Federazione;
- rappresenta verso terzi e in giudizio la Federazione;
- convoca la Segreteria nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie e le strutture territoriali;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con le Segreterie sindacali territoriali;
- coordina, garantendo l'unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo, i Segretari territoriali o Enti promossi dalla Federazione previa delibera autorizzativa della Segreteria nazionale della CONF.I.A.L. che l'ha promossa;

- nomina i commissari regionali, provinciali, zonal e comunali;
- propone al Collegio dei Probiviri Confederale previsto dall'art. 24 dello statuto della Confederazione eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti o di dirigenti ai diversi livelli;
- assume, di concerto con la Confederazione, in caso di urgente ed improrogabile necessit , nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelativi e disciplinari, secondo quanto previsto dall'art. 8, co 2, dello statuto confederale;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione   chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni di eventuale personale dipendente;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa Federale;
- attiva lo specifico codice fiscale della Federazione presso l'Agenzia delle Entrate competente, cura i rapporti con le Banche, accende CAC ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale della Federazione;
- promuove e cura, in perfetto coordinamento con la Confederazione, gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina, ove necessario, il Vice Segretario nazionale.

ART.16 – VICE SEGRETARIO NAZIONALE

In assenza del Segretario nazionale, per qualsiasi suo impedimento, la Federazione   rappresentata dal Vice Segretario nazionale, ove nominato, che assume tutti i poteri e doveri spettanti al Segretario nazionale

responsabile.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

ART. 17 - COMPOSIZIONE

Il Collegio nazionale dei Sindaci è composto tra tre componenti effettivi e due supplenti, uno dei tre componenti effettivi individuato dal segretario nazionale responsabile assumerà la funzione di presidente.

Il Collegio provvederà ad ogni livello al controllo amministrativo della Federazione nazionale F.E.N.I.T. ed adempie alle funzioni, di garanzia della trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della Federazione, a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento, secondo le modalità definite dallo Statuto della confederale nazionale e meglio precisate nel regolamento di attuazione dello statuto della stessa.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 19 – MODALITA'

Relativamente ai compiti del Collegio dei Probiviri, si fa rinvio all'art. 24 dello Statuto Confederale e del suo regolamento di attuazione.

Gli associati alla FE.N.I.T., nonché i Dirigenti che rivestono cariche statutarie sottoposti a procedimenti all'atto dell'iscrizione dichiarano altresì nell'apposita delega sottoscritta che *“in caso di controversie interne, intendono rinunciare, come in effetti rinunziano, all'eventuale ricorso alle sedi giurisdizionali e ad accettare le deliberazioni dell'Organo di giustizia interno alla CONF.I.A.L. confederale: il Collegio dei probiviri, come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Confederazione”* considerando tale in

funzione di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 808 c.p.c. .

Tutta la materia viene quindi regolamentata in via esclusiva secondo le modalità previste nell'art. 24 dello Statuto Confederale e del suo Regolamento attuativo.

LE STRUTTURE REGIONALI

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE

In ogni Regione è costituita la Federazione Nazionale Inquilini & Territorio.

Il singolo acronimo è fissato in "FE.N.I.T" seguito dalla denominazione della relativa Regione.

Essa fa parte della FE.N.I.T e comprende le Strutture Territoriali Provinciali costituite nell'ambito regionale.

Sono organi della FE.N.I.T Regionale:

- a) L'Assemblea programmatica Regionale Congressuale
- b) il Consiglio Direttivo Regionale
- c) la Segreteria Regionale

ASSEMBLEA REGIONALE PROGRAMMATICA CONGRESSUALE

ART. 21 – COMPOSIZIONE

La struttura Regionale FE.N.I.T ha funzione di coordinamento delle strutture provinciali e territoriali. Viene convocata nella fase congressuale a conclusione dei Congressi delle strutture provinciali. Tutte le strutture elette e/o designate nei congressi provinciali compongono la struttura di Coordinamento regionale. La convocazione delle strutture provinciali elette avviene prima del Congresso Confederale Nazionale, di concerto con gli organismi uscenti preposti e definiti nel regolamento di attuazione dello

statuto confederale, per come previsto nell'art. 13. Essa viene convocata in via ordinaria ogni cinque anni durante la fase congressuale nazionale, su convocazione della Confederazione nazionale in raccordo con il Coordinamento Regionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli iscritti alla Federazione regionale.

L'assemblea Programmatica viene convocata dal Coordinatore regionale responsabile della federazione. L'eventuale richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea regionale da parte dei 2/3 degli associati deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione. Sarà cura della struttura di Coordinamento Regionale, sentita la Confederazione nazionale diramare, alle Segreterie Provinciali, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

ART. 22 – CONVOCAZIONE

L'assemblea programmatica Regionale Congressuale viene convocata, in via ordinaria, in concomitanza con il Congresso della Federazione Nazionale ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti alla Federazione Regionale.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea Programmatica Regionale della FE.N.I.T è fissato dal Consiglio Regionale su proposta della Segreteria Regionale di Coordinamento, la quale dovrà diramare alle Segreterie Provinciali l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

L'Assemblea programmatica Congressuale Regionale è presieduta da un Componente della Segreteria Nazionale della federazione e da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

ART. 23 - COMPITI

I compiti dell'assemblea programmatica congressuale regionale sono:

- eleggere il Coordinatore Regionale Responsabile;
- eleggere i membri elettivi del Consiglio Regionale;
- eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
- eleggere i delegati al Congresso Nazionale della FE.N.I.T;
- esaminare e discutere la relazione del Coordinatore Regionale responsabile;
- stabilire l'indirizzo generale dell'attività sindacale della Federazione Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli Organi del Sindacato Nazionale;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati al Congresso regionale; le decisioni così espresse sono vincolanti per tutti gli associati.

L'Assemblea regionale Programmatica delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE FEDERALE

ART. 24 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Regionale Federale è l'organo deliberante della FE.N.I.T tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Regionale è composto da un minimo di cinque componenti ad un massimo di tredici componenti, compreso il Coordinatore Regionale

Responsabile che lo presiede.

I membri del Consiglio Regionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Regionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

ART. 25 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Regionale Federale si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della Segreteria di Coordinamento Regionale, con preavviso di almeno sette giorni, la quale fissa l'ordine del giorno.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio Regionale può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione.

ART. 26 - COMPITI

I compiti del Consiglio Regionale FE.N.I.T sono:

- convocare l'Assemblea Programmatica regionale Congressuale in sessione ordinaria allo scadere del quinquennio ed in sessione straordinaria, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea programmatica Regionale ed adempiere ad ogni suo mandato idoneo alla promozione della categoria;
- eleggere nel proprio seno la Segreteria di Coordinamento Regionale;
- eleggere il Coordinatore Regionale Responsabile, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;
- coordinare le attività sindacali di carattere territoriale, nel quadro degli indirizzi della Federazione Nazionale;

- studiare e delineare iniziative sindacali ed organizzative della Federazione anche in relazione alle iniziative delle Strutture Territoriali Provinciali;
- collaborare con le Strutture Territoriali Provinciali nelle varie attività di carattere organizzativo ed amministrativo;
- formulare proposte sul piano contrattuale e vertenziale in ordine alle politiche della Federazione e per le articolazioni delle iniziative di lotta;
- attuare la contrattazione decentrata di competenza deliberando, sentita la Segreteria Nazionale della Federazione, le necessarie azioni di sostegno;
- promuovere la formazione della dirigenza di livello regionale e coordinare le attività formative di livello territoriale;
- designare gli eventuali rappresentanti della categoria all'interno degli Organismi della Regione;
- designare gli eventuali membri di diritto della Federazione Provinciale Pensionati nel Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto Confederale CONF.I.A.L.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Regionale.

LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO REGIONALE FEDERALE

ART. 27 – ORGANIZZAZIONE

La Segreteria Regionale Federale di Coordinamento regionale rappresenta la FE.N.I.T nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità nella Regione di riferimento, e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione Regionale stessa attuando le decisioni dei

superiori Organi deliberanti.

La Segreteria di Coordinamento Regionale è composta:

4. dal Coordinatore Regionale Responsabile
5. dal Vice Coordinatore Regionale, ove nominato
6. dai componenti la Segreteria di Coordinamento Regionale

Essa risponde collegialmente di fronte alla Segreteria Nazionale relativamente alla gestione del patrimonio finanziario della Federazione Regionale Pensionati.

ART. 28 – COMPOSIZIONE

La Segreteria di Coordinamento Federale Regionale è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio Regionale, fra i suoi componenti, e dal Coordinatore Regionale Responsabile, eletto direttamente dall'Assemblea Programmatica Regionale della Federazione, e/o dalla federazione Nazionale in successive e separate votazioni.

ART. 29 - CONVOCAZIONE

La Segreteria di Coordinamento Federale Regionale è presieduta dal Coordinatore Regionale Responsabile che la convoca quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione Regionale, in ogni caso, almeno due volte l'anno. La Segreteria può essere convocata anche su richiesta di almeno tre membri.

ART. 30 - COMPITI

I compiti della Segreteria FE.N.I.T di Coordinamento Regionale sono:

- rappresentare la Federazione Regionale ed attuare l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dal Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale;

- integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte della Federazione Regionale;
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte del Consiglio Regionale, entro il trenta marzo di ciascun anno;
- predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Collegio dei Sindaci della Federazione nazionale;
- intervenire a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture periferiche;
- provvedere alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione del Segretario Nazionale Responsabile della Federazione;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
- assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse della Federazione Regionale, compreso il commissariamento degli organi e dei dirigenti sindacali.

La Segreteria Regionale Federale di Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Segretario Regionale.

ART. 31 – COORDINATORE REGIONALE RESPONSABILE

Il Coordinatore Responsabile della FE.N.I.T Regionale è eletto o direttamente durante l'Assemblea Programmatica regionale della Federazione o su indicazione della Segreteria nazionale della stessa al primo Consiglio Regionale. In caso di dimissioni dello stesso, tra un congresso e l'altro, viene eletto dal Consiglio Regionale.

Il Coordinatore Regionale responsabile:

- ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale;
- rappresenta in giudizio la Federazione Regionale;
- convoca la Segreteria Regionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Periferiche;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- coordina, garantendo la unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo, i Segretari Provinciali;
- firma gli accordi o contratti di categoria nell'ambito regionale;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione Regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente previa autorizzazione da parte del Segretario Nazionale;
- Attiva specifico Codice Fiscale della struttura regionale presso la competente Agenzia delle Entrate, cura i rapporti con le Banche, accende C\C sui quali ha la firma di traenza ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale della Federazione Regionale;
- nomina il Vice Segretario Regionale, se lo ritiene necessario, ed assegna ai dirigenti regionali deleghe specifiche nei vari settori operativi.
- stila il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto Confederale.

ART. 32 – VICE COORDINATORE REGIONALE

In assenza del Coordinatore Regionale responsabile, per qualsiasi suo impedimento, la Federazione Regionale è rappresentata dal Vice

Coordinatore Regionale che assume tutti i poteri del Coordinatore Regionale Responsabile.

LE STRUTTURE PROVINCIALI

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE

In ogni Provincia è costituita la Federazione Nazionale Inquilini & Territorio il cui singolo acronimo è fissato in “FE.N.I.T” seguito dalla denominazione della relativa Provincia.

Essa fa parte della Federazione Nazionale Inquilini & Territorio e comprende le Strutture Territoriali, Zonali costituite nell’ambito Provinciale.

Sono organi della Federazione Provinciale Pensionati:

- a) L’Assemblea programmatica provinciale Federale;
- b) il Consiglio provinciale Federale;
- c) la Segreteria provinciale di coordinamento Federale.

ASSEMBLEA PROGRAMMATICA PROVINCIALE CONGRESSUALE FEDERALE

ART. 34 COMPOSIZIONE

Assemblea programmatica provinciale congressuale Federale è il massimo Organo deliberante della Federazione Provinciale.

Assemblea programmatica provinciale è composto:

- dai delegati eletti dalle Strutture zonali della Provincia, che dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Federazione Provinciale;
- dai membri del Consiglio Provinciale, dai Responsabili Zonali, i quali se non delegati, partecipano all’Assemblea programmatica provinciale senza diritto di voto.

Partecipano, inoltre, senza alcun diritto di voto in quanto non delegati, i

membri uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Provinciale.

ART. 35 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea programmatica provinciale Federale si riunisce, in via ordinaria, in concomitanza del Congresso Nazionale e del Congresso Regionale ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti alla Federazione Provinciale.

La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea programmatica provinciale Federale deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea programmatica provinciale FE.N.I.T è fissato dal Consiglio Provinciale su proposta della Segreteria Provinciale, la quale dovrà diramare alle Strutture Territoriali Zonali l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, entro il termine almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea programmatica provinciale.

L'Assemblea programmatica provinciale è presieduta dal Coordinatore regionale della Federazione e da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

ART. 36 - COMPITI

L'Assemblea programmatica provinciale ha il compito di:

- eleggere il Coordinatore Provinciale responsabile;
- eleggere i delegati al Congresso Nazionale e all'Assemblea programmatica Regionale;
- eleggere i membri elettivi del Consiglio Provinciale;
- eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;

- esaminare e discutere la relazione del Coordinatore Provinciale Responsabile;
- stabilire l'indirizzo dell'attività sindacale della Federazione Provinciale e le linee programmatiche;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o da un terzo dei delegati all'Assemblea programmatica provinciale;

L'Assemblea programmatica provinciale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE FEDERALE

ART. 37 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Provinciale Federale è l'organo deliberante della FE.N.I.T tra un Congresso e l'altro della Federazione nazionale. Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di cinque ed un massimo di undici Componenti, compreso il Coordinatore Provinciale Responsabile che lo presiede.

I membri del Consiglio Provinciale Federale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea programmatica provinciale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

ART. 38 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Provinciale Federale si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della Segreteria di Coordinamento Provinciale, con preavviso di almeno sette giorni, la quale fissa l'ordine del giorno.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio Provinciale può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Provinciale Federale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione.

ART. 39 - COMPITI

I compiti del Consiglio Provinciale Federale sono:

- convocare l'Assemblea programmatica provinciale in sessione ordinaria allo scadere del quinquennio ed in sessione straordinaria, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea programmatica provinciale ed adempiere ad ogni suo mandato idoneo alla promozione della categoria;
- eleggere nel proprio seno la Segreteria Provinciale;
- eleggere il Coordinatore Provinciale responsabile, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;
- coordinare le attività sindacali di carattere territoriale, nel quadro degli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale;
- studiare e delineare iniziative sindacali ed organizzative della Federazione anche in relazione alle iniziative delle Strutture Territoriali Zonali;
- collaborare con le Strutture Territoriali Zonali nelle varie attività di carattere organizzativo ed amministrativo;
- promuovere la formazione della dirigenza di livello provinciale e coordinare le attività formative di livello territoriale;
- designare gli eventuali rappresentanti della categoria all'interno degli Organismi della Provincia;
- designare gli eventuali membri di diritto della Federazione Provinciale

Pensionati nel Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Provinciale.

LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO PROVINCIALE FEDERALE

ART. 40 - ORGANIZZAZIONE

La Segreteria Provinciale di Coordinamento Federale rappresenta la Federazione Pensionati nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità nella Provincia di riferimento, e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione Provinciale stessa attuando le decisioni dei superiori Organi deliberanti.

La Segreteria di Coordinamento Provinciale Federale è composta:

1. dal Coordinatore Provinciale Responsabile
2. dal Vice Coordinatore Provinciale, ove nominato
3. dai componenti la Segreteria Provinciale
4. dal Tesoriere

Essa risponde collegialmente di fronte alla Segreteria Regionale circa la gestione del patrimonio finanziario della Federazione Provinciale Pensionati.

ART. 41 - COMPOSIZIONE

La Segreteria di Coordinamento Provinciale Federale è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio Provinciale, fra i suoi componenti, e dal Segretario Provinciale, eletto direttamente dal Congresso Provinciale della Federazione, in successive e separate votazioni.

ART. 42 - CONVOCAZIONE

La Segreteria di Coordinamento provinciale Federale è presieduta dal

Coordinatore Provinciale Responsabile attraverso Pec, Email, Messenger; Whatsapp, altre piattaforme digitali anche dirette. La convoca quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione Provinciale Federale e in ogni caso almeno due volte l'anno. La Segreteria di Coordinamento deve essere altresì convocata quando lo richiedano almeno tre membri.

ART. 43 - COMPITI

I compiti della Segreteria di Coordinamento Provinciale Federale sono:

- rappresentare la Federazione Provinciale ed attua l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dall'Assemblea programmatica provinciale o Provinciale e dal Consiglio Provinciale;
- integrare i componenti dimissionari, o che per motivi diversi non facciano più parte della Federazione Provinciale;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto previsto dagli art. 35 e 38 dello Statuto Confederale CONF.I.A.L.
- provvedere alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione del Segretario Nazionale della Federazione;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
- predisporre per l'Assemblea programmatica provinciale la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Collegio dei Sindaci;
- intervenire a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture periferiche;
- assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse della Federazione Provinciale, compreso il commissariamento degli organi e

dei dirigenti sindacali.

La Segreteria di Coordinamento provinciale Federale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Segretario Provinciale.

ART. 44 – COORDINATORE PROVINCIALE RESPONSABILE

Il Coordinatore responsabile della FE.N.I.T è eletto direttamente dall'Assemblea programmatica Provinciale della Federazione o designato dalla federazione nazionale, di concerto con il Coordinatore responsabile della regione di riferimento. In caso di dimissioni dello stesso, tra un congresso e l'altro, viene eletto dal Consiglio Provinciale.

Il Coordinatore Provinciale Responsabile:

- ha la rappresentanza legale della Federazione Provinciale;
- rappresenta in giudizio la Federazione Provinciale;
- convoca la Segreteria Provinciale e, ove lo ritenga opportuno le Segreterie Territoriali;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con le Segreterie Territoriali;
- coordina, garantendo la unitarietà di indirizzo politico organizzativo, i Responsabili Zonali o Enti promossi dalla CONF.I.A.L..;
- firma protocolli e intese sul welfare nell'ambito provinciale;
- nomina responsabili i rappresentanti sindacali in tutti gli Organismi nei quali la Federazione Provinciale è chiamata a designare i propri rappresentanti;

- provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione da parte del Segretario Nazionale;
- Attiva specifico Codice Fiscale della federazione provinciale presso l’Agenzia delle Entrate di riferimento, cura i rapporti con le Banche, accende CVC con propria firma di traenza ed assume qualsiasi altra iniziativa nell’interesse generale della Federazione Provinciale;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro nell’ambito provinciale;
- nomina il Vice Coordinatore Provinciale, se lo ritiene necessario, ed assegna ai dirigenti provinciali deleghe specifiche nei vari settori operativi;
- stila il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 38 dello Statuto Confederale.

ART. 45 – VICE COORDINATORE PROVINCIALE

In assenza del Coordinatore Provinciale responsabile, per qualsiasi suo impedimento, la Federazione Provinciale è rappresentata dal Vice Coordinatore Provinciale che assume tutti i poteri e doveri del Coordinatore Provinciale responsabile.

II RESPONSABILE ZONALE

ART. 46 – RESPONSABILE ZONALE

Il Responsabile Zonale è nominato dal Segretario Nazionale o dal Segretario Regionale o dal Segretario Provinciale.

Il Responsabile Zonale:

- ha la rappresentanza legale nell’ambito territoriale zonale;

- cura i rapporti con gli enti a livello territoriale relativamente alla partecipazione alla redazione dei bilanci partecipati dei Comuni;
- può assumere iniziative per la promozione del tesseramento, anche in coordinamento con la Struttura Provinciale e Regionale;
- formulare proposte sul piano contrattuale e vertenziale in ordine alle politiche della Federazione e per le articolazioni delle iniziative di lotta;
- designare gli eventuali rappresentanti della categoria all'interno degli Organismi della Struttura Zonale;
- stila il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 38 dello Statuto Confederale CONF.I.A.L.;
- attiva, ove necessario, specifico Codice Fiscale, per la struttura presso la competente Agenzia delle Entrate e può, ove autorizzato dalla segreteria nazionale, provinciale, regionale, accendere specifico conto corrente;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione del Segretario Nazionale della FE.N.I.T.

ART. 47 – DELEGATO ZONALE

In caso di assenza, per qualsiasi impedimento, il Responsabile Zonale è rappresentato da un sostituto da Lui stesso delegato, il quale assume tutti i suoi poteri e doveri.

INCOMPATIBILITA' E COOPTAZIONI

ART. 48 – INCOMPATIBILITA'

Per affermare l'assoluta autonomia della FE.N.I.T nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CONF.I.A.L., sono stabilite, a qualsiasi livello, con le cariche

direttive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili CONF.I.A.L. le seguenti incompatibilità:

- incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, comunale;
- candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, comunali;
- incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comunali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- incarichi in altre Organizzazioni dell'inquilinato o sindacali o datoriali.

La Segreteria Nazionale Federale, previa delibera autorizzativa della Segreteria Nazionale della CONF.I.A.L., è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, unico ed esclusivo nel regolamentare la materia, potrà specificare, nel rispetto dei principi del presente articolo, ulteriori incompatibilità.

ART. 49 - COOPTAZIONI

Il Consiglio Nazionale Federale, i Consigli Regionali e gli Organismi provinciali e territoriali comunque denominati, delle diverse articolazioni della FE.N.I.T, hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle strutture territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

RAPPORTI AMMINISTRATIVI E AZIONI SINDACALI

ART. 50 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI

Riguardo ai rapporti amministrativi tra le Strutture Nazionali e le strutture periferiche della FE.N.I.T, oltre a specifica convenzione regolatoria di detti rapporti, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 35 e 38 dello Statuto Confederale di CONF.I.A.L. e dei suoi Regolamenti attuativi.

ART. 51 – AZIONI SINDACALI

Le manifestazioni sindacali, l'adesione a manifestazioni organizzate da altri sindacati sia a livello nazionale, sia a livello territoriale devono essere preventivamente deliberate dalla Segreteria Nazionale della FE.N.I.T in comune accordo con la Segreteria Generale Confederale CONF.I.A.L.

Le strutture sindacali a tutti i livelli periferici sono obbligate ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

Le strutture sindacali che dovessero operare in difformità a quanto sopra, potranno in essere una condotta contraria alle norme statutarie.

PATRIMONIO, FINANZE ED ENTRATE

ART. 52 – PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Il patrimonio della FE.N.I.T è costituito dai contributi degli associati, da quelli rivenienti da servizi anche in convenzione e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura la FE.N.I.T, i singoli associati o gruppi di associati ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La FE.N.I.T con la celebrazione del Congresso federale, nel rispetto delle norme dello statuto confederale e dei suoi regolamenti, subentrando totalmente in obbligazione attiva e passiva assunte dalla Confial Inquilini e Abitanti in acronimo “F.I.NA.”, ivi comprese le deleghe associative a questa precedentemente rilasciate, assume autonomia amministrativa, patrimoniale e organizzativa e risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Nazionale Responsabile congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al segretario o responsabile che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 53 – PATRIMONIO STRUTTURE PERIFERICHE

Il patrimonio delle Strutture Periferiche è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestione o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

Le Organizzazioni regionali, provinciali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o, in ispecie, per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali contributi o ristorni di quote di tesseramento di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria Nazionale a favore delle Strutture Regionali, Provinciali e Territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 54 – FINANZE FEDERAZIONE

La **FE.N.I.T.** ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, preventivamente revisionato dal Collegio dei Sindaci della struttura di riferimento. Di detta approvazione ne sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale entro i termini dalla stessa stabiliti.

Per le strutture territoriali, gli incaricati sindacali, responsabili legali delle strutture medesime, dovranno stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al trentuno dicembre di ogni anno, entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso, all'interno dei locali delle Sedi, nazionale o periferiche per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati.

Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci della **F.E.N.I. T.** e/o a quello della CONF.I.A.L. nazionale. Qualora si verificasse ciò, i responsabili legali delle singole strutture sindacali dovranno fornire al Collegio Nazionale dei Sindaci della CONF.I.A.L. nazionale la rendicontazione completa della relativa

documentazione.

In assenza di obiezioni nel merito da parte degli associati il rendiconto si intende definitivamente approvato.

I responsabili legali delle singole strutture sindacali periferiche dovranno conservare la documentazione fiscale originale, per il lasso di tempo stabilito per legge.

ART. 55 – ENTRATE FEDERAZIONE NAZIONALE

Le entrate alla **FE.N.I.T.** sono costituite:

- da eventuali contributi sindacali erogati direttamente dalla Confederazione, da Associazioni aderenti alla stessa, finalizzati sia alla gestione economica, sia quale impulso per un'espansione politico-sindacale della stessa sul territorio Nazionale;
- da eventuali ristorni di spese organizzative, promozionali o di sostegno erogati dalla Confederazione alla Federazione, in relazione a servizi di vario genere in regime di convenzione sottoscritte dalla Confederazione nazionale.

Le quote associative ed i contributi volontari, dovranno pervenire esclusivamente tramite c/c postali o bancari, intestati alla Confederazione CONF.I.A.L. .

Non è ammessa la riscossione della tessera in contanti a nessun livello, nel rispetto del principio della trasparenza garantito dalla tracciabilità

ART. 56 – ENTRATE STRUTTURE TERRITORIALI

Le entrate delle strutture sindacali periferiche derivano:

- da eventuali contributi sindacali erogati direttamente dalla Federazione

Nazionale, finalizzati sia alla gestione economica, sia quale impulso per un'espansione politico-sindacale delle stesse sul territorio di riferimento;

- da contributi sindacali erogati dalle Segreterie Regionali e Provinciali operanti nel territorio regionale di competenza;
- da eventuali altri contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari, che gli associati fanno pervenire tramite c/c postali, intestati alla Federazione Nazionale, la quale si occuperà di destinarle alle Strutture stesse;
- dalle risorse economiche, provenienti da attività di servizi in convenzione promossi dalla Confederazione nazionale, le quali previa valutazione e autorizzazione da parte del Segretario Nazionale della Federazione, possono essere destinate alle varie strutture sindacali periferiche, tenendo conto, non necessariamente, della produzione di ciascuna di esse, bensì delle esigenze gestionali di ciascuna, al fine di una maggiore espansione del Sindacato sul territorio nell'interesse generale degli associati.

SCIoglimento DELLA FE.N.I.T. ADEGUAMENTI STATUTARI E NORME TRANSITORIE

ART. 57 - PROCEDURE PER LO SCIoglimento

Lo scioglimento della **FE.N.I.T.** può essere pronunciato solamente dal segreteria nazionale della CONF.I.A.L. In caso di scioglimento, la segreteria nazionale della CONF.I.A.L. delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della **FE.N.I.T.** alla

Confederazione nazionale quale soggetto promotore e dante causa.

ART. 58 - ADEGUAMENTI E/O MODIFICHE STATUTARIE

Ogni adeguamento ed ogni modifica apportata allo Statuto della **FE.N.I.T.** dovranno essere preventivamente autorizzate e successivamente approvate con specifica delibera dalla segreteria nazionale della CONF.I.A.L. e per come dettagliato nello specifico Regolamento di Attuazione.

Gli adeguamenti e le modifiche effettuate al testo dello Statuto della **FE.N.I.T.** senza la preventiva autorizzazione e la successiva approvazione della Confederazione, saranno privi di efficacia.

ART. 59 – NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto **della CONF.I.A.L.** e ai suoi regolamenti di attuazione e alle norme di legge vigenti in materia.
2. In ordine a novelle legislative che impongano adeguamenti al presente Statuto e/o al suo regolamento di attuazione, il segretario nazionale responsabile della federazione, si raccorda con la Confederazione nazionale per porre in essere le modifiche necessarie in via d'urgenza, che saranno poi sottoposte alla Segreteria Confederale e **successivamente** al Consiglio nazionale federale per presa d'atto o ratifica.
3. Il presente Statuto annulla e sostituisce completamente quello depositato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma, Ufficio territoriale, il 25/09/2015 e registrato al n. 9888, Serie 3.
4. Gli Organi di gestione della Federazione, a ogni livello, fatta salva la fase transitoria e le nomine effettuate dalla Confederazione in funzione

commissariale, antecedente il Congresso, sono quelli eletti nel 1° Congresso costituente, per come risultanti dallo specifico verbale congressuale controfirmato dal presidente e dalla Commissione elettorale nominati all'atto della Assemblea Congressuale. Nelle more, in assenza di Organismi dirigenti o di mancata celebrazione del Congresso della F.E.N.I.T. la Confederazione nazionale può avocare a se la gestione in funzione commissariale della struttura, ad ogni livello e nominare i vari responsabili ad ogni livello direttamente.

5. Per particolari esigenze gli Organismi statuari ad ogni livello possono essere convocati anche in Call previa comunicazione ai loro componenti e anche il voto di ogni organismo, a qualsiasi livello, può essere esercitato in piattaforma, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione dello statuto della confederazione che l'ha promossa e alla quale aderisce.

